

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 30-2585

**Società BYTEST s.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO). Istanza di modifica di nulla osta all'impiego di categoria A, ai sensi degli artt. 50 e 51, già artt. 27 e 28 del D.lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti. Integrazioni in ottemperanza al D.lgs. 101/2020. Parere regionale ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 101/2020 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con nota prot. n. 25462 del 19 novembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere il parere di competenza sull'istanza per la modifica del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, di cui al Decreto Interministeriale 01.09.2009 (già modificato con il Decreto Interministeriale 22.07.2019), presentata dalla Società Bytest di Volpiano. ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 230/1995 *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”*;

la Giunta regionale, con la deliberazione n. 11 – 1195 del 3 aprile 2020 *“Società BYTEST s.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO). Istanza di modifica di nulla osta all'impiego di categoria A, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti. Parere regionale ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 230/1995 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010”*, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria effettuata sulla documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata dalla Società il 24 febbraio 2020, su richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha espresso parere favorevole alla modifica del nulla osta.

Premesso, inoltre, che:

il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 101 del 31 luglio 2020 *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”* che ha abrogato, tra l'altro, il D.lgs. 230/95 e il D.lgs. 52/2007;

il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, già disciplinato agli artt. 27 e 28 del D.lgs 230/95, è attualmente disciplinato dagli articoli 50 e 51 del D.lgs. 101/2020;

con nota prot. 103293 del 30 ottobre 2020, la Società BYTEST, a seguito della richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico formulata il 20 ottobre 2020, ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio ha trasmesso le modifiche e integrazioni all'istanza presentata l'11 novembre 2019, in ragione della sopravvenuta entrata in vigore del suddetto D.lgs. 101/2020;

con nota prot. n. 25510 del 4 novembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere il parere di competenza sulle osservazioni e integrazioni presentate dalla Società.

Richiamato che:

l'autorizzazione alla modifica del nulla osta viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs 101/2020 (già articolo 28 del D.lgs. 230/1995), dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della sanità, acquisito il parere dell'ISIN e sentite le regioni territorialmente competenti;

la legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 *“Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti”*, all'articolo 3, comma 2, prevede che la Giunta regionale esprima i pareri in merito alla richiesta del nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione,

sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;

al comma 3 del medesimo articolo è, altresì, previsto che, per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'Arpa, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della medesima legge regionale 5/2010.

Dato atto che:

ai fini dell'istruttoria, il Settore Emissioni e Rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con nota prot. n. 108369 dell'11 novembre 2020 ha trasmesso la documentazione pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, all'Arpa, all'ASL TO4 e, quali espressione del tavolo tecnico nucleare, alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Volpiano, chiedendo di comunicare le eventuali osservazioni in merito, al fine di fornire riscontro alla richiesta ministeriale.

Preso atto che la Società BYTEST, nella nota del 30 ottobre 2020:

ha effettuato un confronto fra quanto già previsto nella documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica e nelle successive integrazioni e quanto stabilito dal D.lgs. 101/2020 e, in particolare, ha fornito le osservazioni e le eventuali integrazioni in relazione:

- ai dati e alle informazioni generali e specifiche, di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 dell'allegato XIV al D.lgs. 101/2020;
- alle disposizioni per le sorgenti mobili di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato XIV, quelle sul controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al titolo VIII, capo I e sulla protezione operativa degli individui della popolazione di cui all'articolo 151 del D.lgs. 101/2020;

ha illustrato le azioni che metterà in campo per ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni del D.lgs. 101/2020, relative:

- alle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al titolo VIII, capo I - nomina responsabile di sorgente, formazione/informazione del personale, gestione delle situazioni di emergenza, verifiche di radioprotezione e manutenzione periodica, verifiche al termine dell'attività e dopo eventi accidentali, registrazione e informazione all'ISIN;
- alla registrazione e alle informazioni da trasmettere relative alle materie e ai rifiuti radioattivi, di cui all'allegato X;
- alla tenuta della contabilità di materie grezze, di cui all'articolo 44, secondo le modalità specificate all'allegato XI.

ha concluso che, sulla base delle osservazioni e integrazioni illustrate, intende validi i contenuti tecnici dei documenti già trasmessi, a condizione che i riferimenti normativi in essi riportati, siano riferiti alla normativa vigente di cui al D.lgs. 101/2020;

con nota prot. n. 100250 del 4.12.2020, l'Arpa Piemonte ha comunicato di non avere osservazioni in merito e di ritenere la documentazione esauriente per l'ottemperanza al D.lgs. 101/2020.

Dato atto che, in esito all'istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 5/2010, tenuto conto del contributo dell'Arpa Piemonte, sussistano i presupposti per confermare il parere favorevole, già espresso con la D.G.R. n. 11 – 1195 del 3 aprile 2020, con le relative precisazioni e richieste.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

visto il D.lgs. 101/2020;

vista la l.r. 5/2010;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 7 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di esprimere, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore del D.lgs. 101/2020, il parere favorevole, a conferma di quello già espresso con la deliberazione n. 11-1195 del 3 aprile 2020, “Società BYTEST s.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO). Istanza di modifica di nulla osta all’impiego di categoria A, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti. Parere regionale ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 230/1995 e dell’art. 3 della l.r. 5/2010”, con le relative precisazioni e richieste;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”.

(omissis)